

# Le novità 2017 per chi va in pensione

Possibilità di cumulare gratuitamente contributi versati in più fondi o gestioni, valida anche per il ritiro anticipato dal lavoro.  
**Maglie più larghe per la cosiddetta “opzione donna”**

CORRADO  
FUSAI

**L**a riforma del 2012 ha elevato i requisiti e di conseguenza il traguardo della pensione per molti si è allontanato. I problemi maggiori riguardano chi ha contributi in più fondi o gestioni non cumulabili nel regime pensionistico ordinario.

Oggi ci sono varie possibilità per conseguire la pensione, che riguardano anche il settore agricolo, utilizzando gratuitamente le contribuzioni frammentate. In questi casi, la pensione verrà quasi sempre calcolata con il sistema contributivo, quindi con un assegno più basso.

Passiamo in rassegna le attuali possibilità, a partire dai requisiti di pensione ordinari previsti per il sistema misto, che riguarda chi ha

versato il primo contributo prima del 1996, e per quello contributivo, riservato a quanti hanno versato contributi solo dopo il 1995.

## *Requisiti per il sistema misto e per quello contributivo*


La pensione di vecchiaia nel sistema misto si consegue con almeno 20 anni di contributi e il compimento dell'età pensionabile che, per il 2017, è così definita: 66 anni e 7 mesi per le donne dipendenti pubbliche (pensione a carico dell'ex Inpdap) e per gli uomini di qualunque gestione pensionistica; invece per le dipendenti private (pensione a carico del Fpld, Fondo pensioni lavoratori dipendenti), è di 65 anni e 7 mesi; per le lavoratrici autonome (pensione a carico di una delle gestioni degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti o a carico della gestione separata Inps) l'età pensionabile è di 66 anni e 1 mese.

Per i lavoratori a carico del Fpld, cui sia riconosciuta un'invalidità almeno dell'80%, l'età pensionabile è fissata in 55 anni e 7 mesi per le donne, 60 anni e 7 mesi per gli uomini.

Vi sono alcune deroghe al requisito dei 20 anni di contributi: ad esempio, bastano 15 anni di contributi se tanti ne sono stati versati entro il 31 dicembre 1992 o se alla stessa data sono stati autorizzati i versamenti volontari.

Nel sistema contributivo, invece, per la pensione di vecchiaia sono previste due possibilità. La prima richiede di aver versato almeno 20 anni di contributi e aver raggiunto le stesse età pensionabili del regime misto (sono escluse deroghe e riduzioni). Occorre però che l'importo di pensione maturato sia pari ad almeno 1,5 volte quello dell'assegno sociale, che per il 2017 è di 448,07 euro. La seconda possibilità richiede 5 anni di contribuzione effettiva (ai fini del diritto non conta quindi la contribuzione figurativa) e 70 anni e 7 mesi di età.

La pensione anticipata per chi ha versato contributi prima del 1996 e usufruisce del sistema



misto, anche nel settore agricolo, si ottiene, a prescindere dall'età anagrafica, maturando per le donne 41 anni e 10 mesi di contribuzione, per gli uomini 42 anni e 10 mesi. È necessario tuttavia far valere almeno 35 anni di contributi escludendo i periodi di disoccupazione e malattia.

Come per la vecchiaia, anche per la pensione anticipata nel sistema contributivo sono previste due possibilità. La prima con gli stessi requisiti del sistema misto (donne: 41 anni e 10 mesi di contributi; uomini: 42 anni e 10 mesi), ma i criteri di conteggio sono diversi: non sono utili i versamenti volontari; i periodi di lavoro anteriori al 18° anno di età si rivalutano per 1,5; non è necessario far valere 35 anni escludendo i periodi di disoccupazione e malattia. La seconda possibilità prevede il compimento dell'età anagrafica di 63 anni e 7 mesi (sia per le donne sia per gli uomini), il versamento di 20 anni di contributi effettivi (ai fini del diritto non conta quindi la contribuzione figurativa), e un importo di pensione maturato pari ad almeno 2,8 volte quello dell'assegno sociale.

### *Utilizzo della contribuzione: computo, totalizzazione e cumulo*

Non tutta la contribuzione versata in più gestioni pensionistiche è utilizzabile assieme per conseguire il diritto alle pensioni illustrate. Ad esempio: i contributi da dipendente privato e quelli da lavoro autonomo si possono utilizzare assieme senza problemi. Non si possono invece unire a questi contributi quelli da dipendente pubblico oppure quelli versati nella gestione separata Inps dei parasubordinati. Esistono però alcuni strumenti che consentono di utilizzare l'intera contribuzione.

Il computo è riservato agli iscritti alla gestione separata dell'Inps che abbiano versato anche contributi, non sovrapposti temporalmente, da lavoro dipendente, sia privato sia pubblico, e/o di lavoro autonomo, a condizione che alla data del 31 dicembre 1995 avessero meno di 18 anni di contributi e che possano far valere almeno 15 anni di contributi di cui 5 versati dopo il 1995. Non si può utilizzare la contribuzione versata nelle casse dei liberi professionisti. Le pensioni che si possono conseguire sono quelle del sistema contributivo.

Con l'istituto della totalizzazione sono cumulabili i contributi, non sovrapposti temporalmente, versati in quasi tutti i fondi o gestioni di lavoro dipendente e autonomo, nella gestione separata Inps e in qualunque cassa dei liberi professionisti. Sono esclusi coloro che già godono di una pensione diretta. La pensione di vecchiaia si matura con 65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi.

## CANCELLATI PER DECRETO I VOUCHER

Con il decreto legge n. 25 del 17 marzo scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno stesso ed entrato immediatamente in vigore, il Consiglio dei ministri ha abrogato le norme sui cosiddetti voucher, i "buoni" per prestazioni di lavoro accessorio. Il decreto ha disposto che i "buoni" richiesti alla data di entrata in vigore del decreto (quindi richiesti entro il 17 marzo) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Il decreto, che è stato accolto dalle proteste di tutto il mondo agricolo, si applica anche alle imprese del settore primario. Le quali, pertanto, dal 18 marzo scorso non possono più richiedere voucher e devono limitarsi a utilizzare, entro la fine dell'anno, solo quelli già richiesti.

In regime di totalizzazione esiste ancora la pensione di anzianità, che si matura con 40 anni e 7 mesi di contributi (non valgono i periodi di disoccupazione ordinaria e di malattia) a prescindere dall'età anagrafica. Il calcolo è sempre contributivo, a meno che non si possa far valere un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni in cui si hanno contributi versati. Se per tale pensione spetta un calcolo misto, questo viene conservato. Per la decorrenza della pensione occorre attendere 18 mesi per la vecchiaia e 21 mesi per l'anzianità. Con l'istituto del cumulo si possono utilizzare i contributi versati in qualunque fondo o gestione e le pensioni conseguibili sono le stesse del sistema misto, considerando che la recente legge di bilancio ha consentito di perfezionare con questo strumento anche la pensione anticipata. Non si deve essere già titolari di una pensione diretta, né aver maturato un autonomo diritto a pensione in uno dei fondi.

### *Uscita per le lavoratrici*

La cosiddetta "opzione donna" in origine prevedeva la possibilità di conseguire la pensione con 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età per le lavoratrici dipendenti, 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome, purché la pensione avesse decorrenza entro il 31 dicembre 2015. Dal perfezionamento dei requisiti dovevano trascorrere 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le lavoratrici autonome. In pensione prima, quindi, ma con la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo. Questa facoltà è stata estesa alle lavoratrici che, sempre entro il 31 dicembre 2015, abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di 57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome, pur con uno slittamento della decorrenza. ■